



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 166/10

di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA, S. ROMEO, G. AIETA, D.
BATTAGLIA, C. GUCCIONE, M. MIRABELLO, F. SERGIO recante:

""Montagna solidale: Disposizioni per la tutela e valorizzazione del territorio
montano calabrese""

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/08/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	29/08/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Costituzione artt. 5 e 44	pag. 3
Legge 31 gennaio 1994 n. 97 art.1 <i>"Nuove disposizioni per le zone montane"</i>	pag. 4
Legge 8 giugno 1990 n.142 art. 29 <i>"Ordinamento delle autonomie locali"</i>	pag. 5
Legge 25 luglio 1952 n. 991 art. 1 <i>"Provvedimenti in favore dei territori montani"</i>	pag. 6

Costituzione della Repubblica italiana (artt. 5 e 44).**Art. 5**

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Legge 31 gennaio 1994, n. 97 ⁽¹⁾.**Nuove disposizioni per le zone montane.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1994, n. 32, S.O.

Art.1*Finalità della legge.*

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'*articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142*. Ai fini della presente legge, per «comuni montani» si intendono «comuni facenti parte di comunità montane» ovvero «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della *legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, e successive modificazioni» in mancanza della ridelimitazione.

4. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano. Le azioni riguardano i profili:

a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;

c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) culturale e delle tradizioni locali.

5. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante gli interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla *legge 30 dicembre 1989, n. 439*.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

Legge 8 giugno 1990 n. 142**Ordinamento delle autonomie locali****Articolo 29**

Funzioni.

[1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.

2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'*articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'*articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, ed all'*articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981*.

7. Sono abrogati:

a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 991 del 1952;

b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

8. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, anche in deroga ai limiti di popolazione ⁽⁷¹⁾ ⁽⁷²⁾.

(71) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 3, L. 3 agosto 1999, n. 265*.

(72) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. Vedi, ora, l'*art. 28 dello stesso decreto*.

Legge 25 luglio 1952, n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani.

TITOLO I**Dei territori montani****Art. 1**

Determinazione dei territori montani.

[Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del *regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589*, convertito nella *legge 29 giugno 1939, n. 976* ⁽⁴⁾, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 ⁽⁵⁾, non superi le lire 2400.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i terreni montani. La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del *decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33* ⁽⁶⁾.

La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti.

Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.

Tale competenza è demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più Province] ⁽⁷⁾.

(4) Riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni.

(5) Riguardante la rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.

(6) Recante norme per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici.

(7) Articolo prima sostituito dall'articolo unico, L. 30 luglio 1957, n. 657 e successivamente abrogato dall'art. 29, L. 8 giugno 1990, n. 142.